

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 35/2022

istanza n. 35 (art. 104 ter.9 lf)

Il giudice delegato

in relazione all'istanza del curatore, osserva quanto segue.

1. In base all'art. 104 ter.9 lf, il controllo giudiziario in merito al programma di liquidazione non riguarda la sua formazione, ma l'esecuzione. Si tratta cioè, come correttamente osservato in sede dottrinale, di un controllo della liquidazione, sul piano esecutivo, da effettuarsi in concreto atto per atto.

La norma infatti impone al giudice delegato di autorizzare *l'esecuzione degli atti* che siano *conformi* al programma, come eventualmente integrato ex art. 104 ter.6 lf.

Sicché il g.d. deve verificare, volta per volta, che l'atto di liquidazione oggetto dell'istanza del curatore sia legittimo e trovi corrispondenza nella parte del programma di liquidazione concretamente interessata.

1.1. Va comunque ricordato che le scelte di merito (ad es. di convenienza e opportunità) correlate alla liquidazione competono in via esclusiva al comitato dei creditori in sede di approvazione ex art. 104 ter.1 lf.

2. Pertanto, per compiere volta per volta i singoli atti liquidatori, il curatore deve proporre (volta per volta) un'istanza ex art. 104 ter.9 lf nella quale:

- a. l'atto liquidatorio da compiere sia illustrato esplicitamente, nei suoi elementi essenziali, nell'istanza stessa, non per rinvio all'avviso di vendita;
- b. sia riportata 'in virgolettato' la parte di programma interessata, cosicché il g.d. possa verificare con immediatezza la conformità dell'atto liquidatorio da compiere rispetto al programma (o al suo supplemento).

3. Sulla base di tali criteri, vi sono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione ex art. 104 ter.9 lf.

p.q.m.

- autorizza l'attuazione della vendita competitiva illustrata nell'istanza.

Treviso, 24.1.2024

Il giudice delegato

dr. Lucio Munaro